

Provincia di Biella

ORDINANZA N° 116/09-07-406BI – Domanda datata 30 marzo 2023 regolarizzata in data 05 giugno 2023 della società “Sipea Srl”, con sede in Passirano (BS), per rilascio, in via di sanatoria, del Giudizio di Compatibilità Ambientale nella procedura di VIA e contestuale variante sostanziale a concessione rilasciata in capo alla medesima con D.D. della Provincia di Biella 26 ottobre 2016, n° 1.215 e ss.mm.ii., di piccola derivazione d’acqua pubblica dal torrente Chiobbia, in Comune di Piedicavallo (BI), ad uso energetico (idroelettrico), con restituzione integrale nel torrente Cervo, in Comune di Rosazza (BI). Fascicolo provinciale n° 406BI – Codice di utenza regionale BI 00937.

Documento allegato



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Ordinanza n. **116** del **21/08/2023**

Oggetto: 09-07-406BI – Domanda datata 30 marzo 2023 regolarizzata in data 05 giugno 2023 della società “Sipea Srl”, con sede in Passirano (BS), per rilascio, in via di sanatoria, del Giudizio di Compatibilità Ambientale nella procedura di VIA e contestuale variante sostanziale a concessione rilasciata in capo alla medesima con D.D. della Provincia di Biella 26 ottobre 2016, n° 1.215 e ss.mm.ii., di piccola derivazione d’acqua pubblica dal torrente Chiobbia, in Comune di Piedicavallo (BI), ad uso energetico (idroelettrico), con restituzione integrale nel torrente Cervo, in Comune di Rosazza (BI). Fascicolo provinciale n° 406BI – Codice di utenza regionale BI 00937.

Dirigente / Responsabile P.O Graziano Stevanin

Il Responsabile

Impresa:	Sipea Srl			
Sede Legale:	piazza Europa 21	Comune:	Passirano (BS)	Cap: 25050
Sede Operativa:	località Montesinaro	Comune:	Piedicavallo (BI)	Cap: 13812
Codice fiscale:	07110870966	Partita IVA:	07110870966	Utenza reg.le BI00937
Telefono:	E-mail: sipea@pec.it		Fascicolo prov	406BI

Il Dirigente

dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale e Responsabile del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, Dr. Graziano Stevanin, incaricato con Determinazione Dirigenziale n° 96, del 30 settembre 2022,

Premesso che:

con D.D. della Provincia di Biella 26 ottobre 2016, n° 1.215, venne assentito alla società “Sipea Srl”, allora con sede in Milano, le contestuali Compatibilità Ambientale del prelievo nella più generale VIA ex art. 23 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Unica ex articolo 12 del D.Lgs n° 387/2003 e ss.mm.ii., nonché la concessione di piccola derivazione d’acqua pubblica superficiale ai sensi degli articoli 2 e 20 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., per poter derivare una portata

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

massima istantanea di litri al secondo 800 ed una portata media annua di litri al secondo 237,50 d'acqua pubblica superficiale dal torrente Chiobbia, in località Montesinaro del Comune di Piedicavallo (BI), ad uso energetico (alimentazione nuovo impianto idroelettrico), ovvero per produrre, sul salto utile di metri 76,40, la potenza nominale media di kw. 178 (177,89), con restituzione integrale dell'acqua derivata nel torrente Cervo, in Comune di Rosazza (BI);

la concessione oggetto della D.D. della Provincia di Biella n° 1.215/2016 venne vincolata al rispetto degli obblighi e condizioni contenute nel disciplinare n° 2.699 di repertorio, sottoscritto in data 19 settembre 2016 dal legale rappresentante della società "Sipea Srl";

la suddetta concessione, per effetto della stessa D.D. della Provincia di Biella 26 ottobre 2016, n° 1.215, venne accordata per un periodo di anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di assenso e, pertanto, verrà a scadere in data 25 ottobre 2046;

con successiva D.D. della Provincia di Biella 02 novembre 2020, n° 1.333, venne assentita alla medesima società "Sipea Srl", specifica variante non sostanziale alla concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale ai sensi dell'articolo 27, comma 3 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., per riduzione della portata massima istantanea nella misura di litri al secondo 275 e contestuale riduzione della portata media annua nella misura di litri al secondo 123,10 d'acqua pubblica superficiale dal torrente Chiobbia, in località Montesinaro del Comune di Piedicavallo (BI), sempre ad uso energetico (idroelettrico), ovvero per produrre, sul salto utile invariato di metri 76,40, una potenza nominale media ridotta nella misura di kw. 92,26, sempre con restituzione integrale dell'acqua derivata nel torrente Cervo, in Comune di Rosazza (BI);

la variante non sostanziale alla concessione, assentita con D.D. della Provincia di Biella n° 1.333/2020, venne vincolata al rispetto degli obblighi e condizioni contenute nel disciplinare n° 3.091 di repertorio, sottoscritto in data 07 ottobre 2020 dal legale rappresentante della società "Sipea Srl", il quale sostituì in toto il precedente disciplinare n° 2.699/2016 di repertorio;

la suddetta variante alla concessione, per effetto della D.D. della Provincia di Biella n° 1.333/2020, venne accordata a decorrere dal 02 novembre 2020, data del medesimo provvedimento e fino al 25 ottobre 2046, data di scadenza della concessione originaria assentita con D.D. della Provincia di Biella n° 1.215/2016;

Visto:

ora, la domanda datata 30 marzo 2023, depositata e registrata in pari data, ai nn° 7.446, 7.448, 7.449 e 7.450 di protocollo provinciale, successivamente regolarizzata con documentazione depositata in data 02 giugno 2023 e registrata in data 05 giugno 2023, al n° 12.551 di protocollo provinciale, con la quale la società "Sipea Srl", ora con sede in Passirano (BS), ha chiesto, in via di sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. nonché dell'articolo 17 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii., il rilascio del Giudizio di Compatibilità Ambientale nella procedura di VIA di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. nonché specifica variante sostanziale ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale oggetto delle citate D.D. provinciali n° 1.215/2016 e n° 1.333/2020;

Preso atto:

che le varianti sostanziali da introdurre nella concessione possiedono le seguenti caratteristiche:

* presa:	sponda destra del torrente Chiobbia;
* località:	Montesinaro del Comune di Piedicavallo (BI);
* restituzione:	sponda destra del torrente Cervo;
* località:	Pinchiolo del Comune di Rosazza (BI);
* uso dell'acqua:	energetico (idroelettrico);
* portata massima istantanea:	275,00 l/s;
* portata media annua:	123,10 l/s;
* portata media annua in variante:	125,10 l/s;
* salto utile:	076,40 mt;
* salto utile in variante:	077,24 mt;
* potenza nominale media:	092,26 Kw;
* potenza nominale media in variante:	094,73 Kw;
* arco temporale di prelievo:	1 gennaio – 31 dicembre;

Ritenuto:

che le su indicate varianti sono considerate sostanziali in quanto riconducibili alle fattispecie previste dall'articolo 27, comma 2, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., poiché incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata e comportanti:

c) modifica delle opere e località di presa;

Rilevato:

che le opere di presa dell'acqua da utilizzarsi per praticare la derivazione in parola, così come le soglie dimensionali di quest'ultima:

- ❖ non ricadono all'interno di area protetta ai sensi e per gli effetti della L.R. 29 giugno 2009, n° 19, recante "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- ❖ non ricadono nei limiti territoriali previsti per l'applicazione della normativa recante "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza", come stabilito con D.P.G.R. 16 novembre 2001, n° 16/R e ss.mm.ii;

Riscontrato:

che nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e seguenti aggiornamenti:

- ✓ primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);
- ✓ secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);
- ✓ terzo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,

in base a quanto riportato nell'Allegato 5, lo stato ambientale del CI Cervo - 01SS2N105PI, quale corpo idrico di riferimento soggetto agli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, risulta "**Buono**";

Sub Unit	Regione	ID_CORSO/ANNO	Nome Carga Mica	Natura Carga Mica	Presenza Stazione di montaggio	Pressioni significative	Impatti significativi	Stato chimico	Obiettivo chimico 2023	Esercizi per obiettivi chimico	Stato-Potenziale ecologico	Obiettivo ecologico 2023	Esercizi per obiettivi ecologico	Esenzione art. 471 DGA	Nota Esenzione art. 471 DGA
Po	Piemonte	PT0025514204P1	CERVO	naturale	no	3,7	7, HA, DR, HA, MCR	Buono	buono al 2015	no esercizio	Buono	buono al 2015	no esercizio		
Po	Piemonte	PT0025524205P1	CERVO	naturale	sì	3,5; 4,5; 5,1	HA, MCR, IC	Buono	buono al 2015	no esercizio	Buono	buono al 2015	no esercizio		
Po	Piemonte	PT0025524206P1	CERVO	naturale	sì	3,5; 3,7; 4,5; 5,1	HA, DR, IN, IM	Buono	buono al 2015	no esercizio	Buono	buono al 2015	no esercizio		
Po	Piemonte	PT0026530107P1	CERVO	naturale	sì	1,1; 1,6; 2,1; 2,2; 2,8; 4,1; 4,4; 4,5; 5,1	HA, MCR, IN, IM, IC	Buono	buono al 2015	no esercizio	Sufficiente	buono oltre il 2027	Art. 4.4 - Fattibilità tecnica; Art. 4.4 - Condizioni naturali		
Po	Piemonte	PT0026530108P1	CERVO	naturale	sì	2,2; 2,8; 5,1	HA, DR, HA, MCR, IN, IC, IM, IC	Buono	buono al 2015	no esercizio	Scarso	buono oltre il 2027	Art. 4.4 - Fattibilità tecnica; Art. 4.4 - Condizioni naturali		

Verificato:

che la società proponente ha provveduto, a corredare la domanda di variante sostanziale alla concessione con la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 8 ed in conformità alle modalità indicate dall'Allegato A del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., debitamente integrata e/o aggiornata con le informazioni e dati prescritti dalla nota datata 18 aprile 2023, n° 8.883 di protocollo provinciale;

Precisato:

che eventuali richieste di integrazioni documentali, pareri, contributi, memorie scritte e documenti tutti finalizzati al rilascio della variante alla concessione, avverrà nel corso del procedimento di VIA ex D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., al termine del quale si perverrà, in un unico contesto, al rilascio sia della dichiarazione di compatibilità Ambientale del nuovo prelievo, prevista dall'articolo 23 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., che della variante alla concessione prevista dall'articolo 27, comma 2 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii. per l'uso d'acqua pubblica;

che in osservanza delle disposizioni indicate all'articolo 27, comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in conseguenza della variante richiesta alla concessione in parola verrà assegnata una nuova durata e conseguentemente una nuova scadenza, avente decorrenza dalla data del provvedimento di assenso alla variante stessa, dichiarando al contempo cessata la precedente concessione oggetto delle D.D. della Provincia di Biella n° 1.215/2016 e n° 1,333/2020;

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

- il R,D, 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;
- Il D,Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,
- la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56";
- il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. 24 dicembre 2021, n° 14/R;

ORDINA

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci",
2. l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm);
3. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **31 agosto 2023**, all'Albo Pretorio digitale dei Comuni di Piedicavallo e Rosazza (BI);
4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentati per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, presso la Provincia di Biella, oppure presso i Comuni di Piedicavallo e Rosazza;
5. alle Amministrazioni Comunali di Piedicavallo e Rosazza, di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenuti entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione;
6. che le domande riguardanti altre derivazioni d'acqua pubblica tecnicamente incompatibili con la sola variante prevista dalla domanda su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e corredate della documentazione di cui all'Allegato A del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo;
7. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui al D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii., è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.Lgs., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento delle eventuali fasi preliminari di VIA o per consentire la presentazione degli elaborati previsti dall'articolo 20 del D.Lgs. n° 152/2006;
8. che la pubblicazione della presente ordinanza viene eseguita anche ai fini e per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità rivestita dalla derivazione d'acqua pubblica di che trattasi e conseguentemente dalla variante richiesta;

Il Dirigente/Responsabile

Graziano Stevanin